

Ischia: Chiuse diverse attività commerciali

NOE: controlli a tappeto sulle Emissioni in atmosfera

Sigilli ai Marmi Fraticelli di Casamicciola, Marmi Vacca di Barano. Ispezioni anche all'Amca ed una autofficina di verniciature barche.

Controlli a tappeto su tutto il territorio isolano per il rispetto della normativa sulle emissioni in atmosfera. In settimana diverse attività sono state visitate dai NOE che hanno messo i sigilli ai Marmi Fraticelli di Casamicciola e Vacca di Barano, oltre all'inizio di attività investigativa sempre in materia di emissioni e produzione di prodotti inquinanti cominciata per L'A.M.Ca ed un officina specializzata nella verniciatura barche.

Stando agli accertamenti effettuati dal nucleo speciale dei Carabinieri entrambe le attività commerciali, specializzate nella lavorazione del marmo, sono risultate sprovviste dei necessari permessi per lo scarico e l'immissione dei prodotti derivanti dalla loro attività previste dalla legge 152 del 2006. Difformità alle cosiddette previsioni ATO, (settore diretto, tra l'altro, per la provincia, dall'ischantissimo Gaetano Colella) surrogato della vecchia autorizzazione allo scarico che ora non basterà più per evitare la mano pesante delle autorità preposte, Polizia Provinciale e NAS oltre al NOE già in azione sull'isola. Per l'AMCa, invece, si è trattato di un controllo non ancora conclusosi e volto alla verifica di eventuali inquinamenti del sottosuolo e della falda acquifera. Controlli che per l'azienda multi servizi casamicciolese responsabile del settore NU, proseguiranno nei prossimi giorni con una verifica ulteriore ed ulteriori sondaggi su strati di terreno a 20cm. Dopo la linea dura di queste settimane si fa concreto il rischio di una paralisi del settore, costretto ad industriarsi e a correre ai ripari anche contro il repentino evolversi di una normativa che molto spesso trova impreparati anche gli stessi consulenti aziendali ed i vertici delle aziende ancora convinti che basti la vecchia autorizzazioni alle immissioni necessaria sin'ora.

In merito alle Emissioni in Atmosfera abbiamo chiesto all'A.N.S.

che ci ha chiarito i termini del D.Lgs. 152/06 riguardante in particolare:

Marmisti, falegnamerie, depositi materiale edile, carrozzieri, tintorie, lavanderie, distributori di carburante, impianti termici condominiali-

ANS: Il D.Lgs 152/06 in sintesi

Ai fini della prevenzione per l'inquinamento atmosferico, è stata creata questa normativa relativa agli impianti, inclusi gli impianti termici civili, e le attività che producono emissioni in atmosfera, che stabilisce valori di emissione, le prescrizioni, ed i metodi di analisi delle emissioni. IL governo ha quindi stabilito i valori limite ai quali attenersi per le emissioni di gas e sostanze inquinanti in atmosfera, consultabili in apposite tabelle.

Il provvedimento è diretto sia alle industrie che alle medie e piccole imprese e possiamo dividere i destinatari del provvedimento in 4 gruppi: Un primo gruppo rappresentato da imprese di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane; attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o

stoccaggio di materiali polverulenti di costruzione (depositi materiale edile / marmisti); impianti per la produzione di vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro; impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, e legno lavorato (falegnameria); attività di verniciatura in un luogo a ciò adibito in presenza o in assenza di un impianto (carrozzieri), impianti per il pretrattamento: operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento o la tintura di fibre, di tessili e di lana (tintorie / lavanderie). Un secondo gruppo rappresentato da impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali ed animali, impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari o, anche in assenza di un impianto, attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni. Un terzo gruppo costituito da impianti di distribuzione di gasolio e carburanti, ossia ogni impianto in cui la benzina viene erogata ai serbatoi dei veicoli a motore, depositi di carburanti e benzina ed alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna (art. 276); il distributore deve essere dotato inoltre di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare le emissioni dagli impianti di deposito, e di un sistema di recupero dei vapori. Ed infine un quarto gruppo costituito da impianti termici civili come quelli destinati alla produzione di calore, in edifici ad uso residenziale e non, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o di acqua per usi igienici e sanitari- ne sono quindi anche interessati i condomini residenziali dotati di impianti di riscaldamento autonomi o centralizzati. I gestori di questi impianti o attività suddette devono adeguarsi ai valori limite di emissioni stabiliti dalla normativa e sottoporsi a controlli periodici annuali o biennali a seconda del caso, allo scopo di ottenere da parte dell'autorità competente il rilascio della certificazione di autorizzazione alle emissioni. E altresì obbligo comunicare i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269 comma 5 agli organi competenti. Il decreto stabilisce le categorie di combustibili che si devono utilizzare negli impianti termici civili ed industriali. Stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche. I soggetti previsti dalla legge sono tenuti ad adeguarsi alla normativa entro Maggio 2010 ossia dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge. Chi installa o esercita un impianto una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. Inoltre chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.